

391820

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 8195

Brindisi, li

9/8/61

AL SIG.

Nicola Zecchino

Lotto

19°

Scala

4

Int.

10

Via

Randa

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.796 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.10 . =

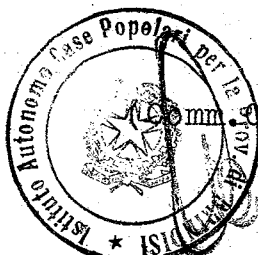
In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.235 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.796</u> vano per vani <u>4.10</u> £ .	<u>7.364</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .		<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..		<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.		<u>221</u>
		<u>8.235</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. NICOLAZZO TEODORO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10 del 19° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 364 mensili anticipate

Reddito ~~catastale esclusa la rivalutazione~~ L. 560

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario

CASSIERE
CARMELO MAGNANTE

(*)

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1981, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74 Legge
del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)
l o Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)
o e ed il

Sig. NICOLAZZO TEODORO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10 del 19° lotto

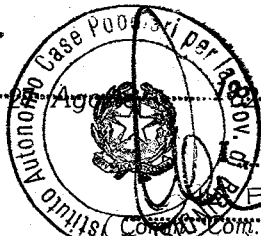
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti 7364 mensili anticipato

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addi Agosto 19



DENUNZIANTE (7)

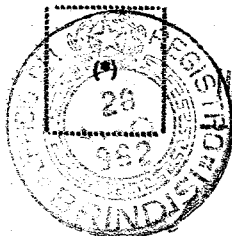
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 25 AGO. 1962 19 al N. 2476

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire VALLARINO

(*) Bollo IL CASSIERE



IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ex Lamine
Agata

Prot. n° 5417

Brindisi, lì 29 APR. 1961

Uff. Amm.vo

Al Sig. Nicolasso Tesoro

Via Rennelo. Lotto 19- Box 10

Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato conces-
so un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istit-
tuto, sito in Via Rennelo, lotto 19 scala 1 interno 10

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre accesso
ri equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di L. 31.992-
come appresso dovute:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10-5-1961 al 10-6-1961
L. 1666 vano x vani 4 L. 6648-
- b) - Canone consumo acqua normale..... L. 500-
- c) - Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale..... L. 150-
- d) - I.G.E. 3% su a)..... L. 200-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO... L. 7.498-

- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).... " 22.491-
- f) - Deposito spese contrattuali..... " 2.000-

TOTALE L. 31.992

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse-
gna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiara-
ta rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Bollo n° 608
del 29-4-1961
pag. 2

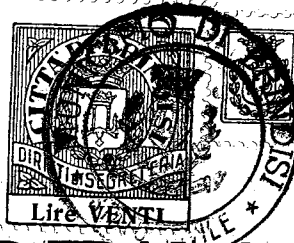
L.A.C.P. - Brindley
 APR. 1961
 5417
 PROT. M.

Per la regolarizzazione della situazione lo scrivente
sempre col benestare della S. R., e che vi abita sin
dal 1957, presso l'attuale Codesto Istituto compia-
cersi sostituire sul contratto di stipula il nome
tiro dalla Sacorte a Nicolazzo.
Fa presente che si impegna a pagare le spese
di stipula.

Inoltre è padre di famiglia numerosa composta della moglie e 7 figli a carico. -
Con la speranza che la presente venga accolta favorevolmente ringrazia e rispettosamente saluta
In fede

Per fede
Cristoforo Colombo

Brinolini 15-H-1961



CITTÀ DI BRINDISI
DIRITTO DI URGENZA
LIRE VENTI



CITTÀ DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia di *Nicolasso Teodoro*
Via Rauloh, c. n.

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Nicolasso Teodoro	Brindisi	5	4	1928				
2	Figlio	Lacorte Caterina	Grottaglie	23	1	1928				
3	Figlio	Nicolasso Bonino	"	22	12	1946				
4	"	"	Brindisi	7	1	1949				
5	"	"	"	26	10	1951				
6	"	"	"	1	5	1954				
7	"	"	"	20	1	1956				
8	"	"	"	29	1	1958				
9	"	"	"	29	1	1958				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

alloggio.

Brindisi,

L'IMPIEGATO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

(dr. Francesco Caiola)

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che i nominativi a tergo indicati non risultano tassati agli effetti della
la imposta complementare nè risultano proprietari di fabbricati in Brin-
disi.

Il presente certificato si rilascia per uso alloggio.

Brindisi,

13 APR. 1961

IL DIRETTORE REGGENTE



Mod. 103 n. 9928
Esente L. 240-3
IL COMPLESSO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

V E R B A L E di C O N S E G N A

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Ennio Broder

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ex L. 10.5.1961
Agosta

Prot. n° 5417

Brindisi, li 29 APR. 1961

Uff. Amm. vo

Al Sig. Nicolaso Tesoro

Via Romolo. Lotto 19- Box 10

Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato conces-
so un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istit-
tuto, sito in Via Romolo, lotto 19 scala 1 interno 10

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre 1 accesso
ri equivalenti a vani legali 1.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di L. 31.992-
come appresso dovute:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10-5-1961 al 10-6-1961
L. 1666 vano x vani 11 L. 6648-
- b) - Canone consumo acqua normale..... L. 500-
- c) - Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale..... L. 150-
- d) - I.G.E. 3% su a)..... L. 200-
- TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO... L. 7.498-
- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...." 22.491-
- f) - Deposito spese contrattuali....." 2.000-
- TOTALE L. 31.992-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse-
gna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiara-
ta rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Del. n° 608
del 29-4-1961
992-